# REGOLAMENTO (CE) N. 2304/98 DELLA COMMISSIONE

**del 26 ottobre 1998**

**recante deroga e modifica al regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, per quanto riguarda il pubblico intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che la difficile situazione del mercato delle carni bovine dovuta a gravi problemi economici in alcuni mercati tradizionali richiede l'adozione di ulteriori misure urgenti di sostegno;

considerando che a tal fine è opportuno adottare alcune deroghe alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2602/97 [4], per le gare aperte per il periodo che si conclude a fine 1998;

considerando che, affinché l'intervento possa svolgere pienamente il proprio ruolo nella situazione attuale, è opportuno ampliare temporaneamente l'elenco delle qualità ammissibili in Irlanda e nell'Irlanda del Nord, aumentare il peso massimo delle carcasse che possono essere acquistate all'intervento e adeguare l'importo della maggiorazione applicabile al prezzo medio di mercato e utilizzato per determinare il prezzo massimo d'acquisto;

considerando che le competenti autorità nazionali devono adottare le necessarie misure in materia di rintracciabilità e di magazzinaggio atte ad agevolare il successivo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento, tenendo conto in particolare di eventuali esigenze connesse alla situazione veterinaria degli animali da cui provengono i prodotti acquistati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2456/93, sono accettati all'intervento in Irlanda e nell'Irlanda del Nord i prodotti della categoria C classificati 04 conformemente alla tabella comunitaria di classificazione.

La differenza tra il prezzo d'intervento della qualità R3 e quello della qualità 04 è fissata a 30 ECU/100 kg.

Il coefficiente da applicare per convertire le offerte presentate per la qualità R3 in offerte per la qualità 04 è fissato a 0,914 (centro della classe).

2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (CEE) n. 2456/93, il peso delle carcasse ivi stabilito non può superare 360 kg.

3. In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2456/93, prima frase, l'importo della maggiorazione applicabile al prezzo medio di mercato ammonta a 14 ECU/100 kg peso carcassa.

*Articolo 2*

L'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 2456/93 è completato dal paragrafo 5 seguente:

«5. L'autorità competente adotta, in materia di rintracciabilità e di magazzinaggio, le misure atte a consentire che l'uscita dall'ammasso e il successivo smaltimento dei prodotti ammassati possano svolgersi con la massima efficienza, tenuto conto in particolare di eventuali esigenze connesse alla situazione veterinaria degli animali di cui trattasi.»

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

L'articolo 1 si applica alla seconda gara di ottobre e alle gare aperte nei mesi di novembre e dicembre 1998.

[1] GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
[2] GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 17.
[3] GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.
[4] GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 20.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1998.

*Per la Commissione*
Franz FISCHLER
*Membro della Commissione*